COPIA

Reg. Gen. n. 15
del 29/04/2023

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. APPROVAZIONE.

L'anno 2023, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 15:00, convocato come da avvisi scritti in data 19/04/2023 prot. n°10662,e in data 27/04/2023 prot. n. 11283 si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Ordinaria di II[a] convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
1	FONTANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MAIO DOMENICO	Presidente	X	
3	ACCURSI ROBERTA	Consigliere	X	
4	BALDESSARRO ANNA	Consigliere		X
5	BUMBACA DOMENICA	Consigliere	X	
6	CAVALERI MARCO	Consigliere	X	
7	LEONE PIERO EMILIO	Consigliere	X	
8	PANETTA VINCENZO	Consigliere	X	
9	ROMEO GESSICA	Consigliere	X	
10	SAINATO RAFFAELE	Consigliere		X
11	SOFIA ANNA ROSA	Consigliere		X
12	CAPOGRECO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	FIATO VINCENZO	Consigliere	X	
14	ELISEO SORBARA	Consigliere	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroldini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 11 su N° 14 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 48 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:
Dichiara aperta la discussione;

Durante il presente punto all'odg sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri assenti 3 (consiglieri: Baldessarro – Sainato – Sofia) . Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Domenico Maio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola al Sindaco per relazionare in merito.
Interviene il Sindaco il quale illustra che quest'anno il piano finanziario TARI è di 2.350.000,00 a differenza dell'anno 2022 che era di 2.352.000,00 e , pertanto, avremo una leggera diminuzione delle tariffe TARI .

Esauriti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
Visti inoltre:
l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023*";
l'art.1 comma 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata in G.U. – serie generale n. 303- il quale prevede che: "*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi Ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*"
l'art. 3 comma 5 quinquies del dl 228 del 2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella Legge n. 25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, *i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno.*
Ricordato che, in base all'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 2006 e all'art. 53, comma 16 della legge 388 del 2000, gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, la formulazione specifica della disposizione speciale , che reca la "possibilità" per i comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno, fa ritenere che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva, rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva), porti con sé anche la proroga tacita di quest'ultimo.

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- ***il comma 652***, ai sensi del quale "..."... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla*

Allegato A

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	RNOMET			RNOMET			RNOMET			RNOMET		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CTI	-	167.301	167.301	-	167.334	167.334	-	167.334	167.334	-	167.334	167.334
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	644.395	644.395	-	629.705	629.705	-	629.705	629.705	-	629.705	629.705
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	674.023	674.023	-	675.348	675.348	-	675.348	675.348	-	675.348	675.348
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{PV}_{RU,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{PV}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{PV}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	147.221	147.221	-	147.221	147.221	-	147.221	147.221
Fattore di Sharing b	0,00	0,30	n.d.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	-	60.481	60.481	-	44.166	44.166	-	44.166	44.166	-	44.166	44.166
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtv_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero della $(\sum Tra_{TV})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-		-	-		-	-		-	-
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art.4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	1.429.638	1.429.638	-	1.428.221	1.428.221	-	1.428.221	1.428.221	-	1.428.221	1.428.221
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	487.789	487.789	-	487.302	487.302	-	487.302	487.302	-	487.302	487.302
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	-	92.276	92.276	-	92.184	92.184	-	92.184	92.184	-	92.184	92.184
Costi generali di gestione CGG	-	232.715	232.715	-	232.482	232.482	-	232.482	232.482	-	232.482	232.482
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	110.330	110.330	-	110.220	110.220	-	110.220	110.220	-	110.220	110.220
Costi comuni CC	-	435.321	435.321	-	434.886	434.886	-	434.886	434.886	-	434.886	434.886
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tabellari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 12.11 del MTR-2 $CK_{perpetual}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{PF}_{TFR,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{PF}_{T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR COI^{PF}_{T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-
Recupero della $(\sum Tra_{TF})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-		-	-		-	-		-	-
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art.4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	922.110	922.110	-	922.188	922.188	-	922.188	922.188	-	922.188	922.188
$\sum Tra = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	2.352.748	2.352.748	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408
$\sum Tra = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	2.352.748	2.352.748	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			48%			48%			48%			48%
q_{tot} ton			6.294,41			6.298,51			6.298,51			6.298,51
costo unitario effettivo - Cueff (cent/kg)			36,25			36,00			37,35			37,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,67			27,75			27,75			27,75
Coefficienti di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata F_1			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo F_2			0,00			0,00			0,00			0,00
Fattore γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
ρ^{TV}_{a}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Tasso di inflazione programmato del settore di riferimento della tariffa ρ			1,5%			1,5%			1,5%			1,5%
$(1+\rho)$			1,0150			1,0150			1,0150			1,0150
$\sum TV_a$			2.352.748			2.350.408			2.350.408			2.350.408
$\sum TV_{a1}$			1.429.638			1.428.221			1.428.221			1.428.221
$\sum TF_{a1}$			922.110			922.188			922.188			922.188
$\sum TV_a$			2.352.748			2.350.408			2.350.408			2.350.408
$\sum TV_a / \sum TV_{a-1}$			0,9990			1,0000			1,0000			1,0000
$\sum TV_a$ (valore tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)			2.352.748			2.350.408			2.350.408			2.350.408
delta $(\sum TV_a / \sum TV_{a-1})$			-			-			-			-
Totale entrate tariffarie [(TVa+Tfa)]	-	1.429.638	1.429.638	-	1.428.221	1.428.221	-	1.428.221	1.428.221	-	1.428.221	1.428.221
Totale entrate tariffarie [(TVa+Tfa)]	-	922.110	922.110	-	922.188	922.188	-	922.188	922.188	-	922.188	922.188
[(ΣTVa+Tfa dopo distribuzione delta (TVa-TVmax)]	-	2.352.748	2.352.748	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408	-	2.350.408	2.350.408
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione 2/2021/R/rifiuti - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione 2/2021/R/rifiuti - parte fissa			-			-			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione 2/2021/R/rifiuti			1.429.638			1.428.221			1.428.221			1.428.221
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione 2/2021/R/rifiuti			922.110			922.188			922.188			922.188
totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione 2/2021/R/rifiuti			2.352.748			2.350.408			2.350.408			2.350.408

COMUNE DI LOCRI
TARIFFE TARI 2023

ALLEGATO B

			coefficienti usati	
UTENZE DOMESTICHE	**TARIFFA FISSA 2023**	**TARIFFA VARIB. 2023**	**ka**	**kb**
1 COMPONENTE	**0,41**	**82,123**	0,81	0,6
2 COMPONENTI	**0,46**	**195,3**	0,94	1,4
3 COMPONENTI	**0,5**	**251,52**	1,02	1,8
4 COMPONENTI	**0,56**	**308,34**	1,09	2,2
5 COMPONENTI	**0,56**	**406,54**	1,1	2,9
6 o più COMPONENTI	**0,54**	**476,39**	1,06	3,4
ABITAZIONI NON RESIDENTI	**0,5**	**251,52**		
ABITAZIONI NON RESIDENTI	**0,5**	**251,52**		
UTENZE NON DOMESTICHE			**kc**	**kd**
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASS,CULTO	**0,8**	**3,34**	0,95	8,25
CINEMATOGRAFI E TEATRI	**0,6**	**2,5**	0,71	6,18
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	**0,56**	**2,37**	0,66	5,85
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	**0,94**	**3,98**	1,11	9,82
STABILIMENTI BALNEARI	**0,75**	**3,16**	0,89	7,8
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	**0,73**	**3,06**	0,86	7,56
ALBERGHI CON RISTORANTE	**1,78**	**7,57**	2,1	18,67
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	**1,37**	**5,78**	1,62	14,25
CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, CASERME	**1,38**	**5,85**	1,64	14,43
OSPEDALI	**1,82**	**7,66**	2,15	18,9
UFFICI E AGENZIE, LABOR. ANALISI, UFFICI POSTALI	**1,49**	**6,26**	1,76	15,45
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROF.	**1**	**4,22**	1,19	10,4
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERR.	**1,43**	**6,02**	1,69	14,85
EDICOLA,FARMACIA, TABBACCAIO	**1,9**	**8,04**	2,25	19,83
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE, TESSUTI,CAPPELLI	**1,16**	**4,86**	1,37	12
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	**2,12**	**8,93**	2,51	22,04
ATT. ART. TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	**1,27**	**5,35**	1,5	13,21
ATT. ART. TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRICISTA	**0,88**	**3,69**	1,04	9,11
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	**1,75**	**7,36**	2,07	18,15
ATT. IND. CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	**1,19**	**5,02**	1,41	12,38
ATT. ARTIGNIALI DI PROD. BENI SPECIFICI	**1,17**	**4,93**	1,38	12,17
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	**5,07**	**14,19**	6	35
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	**4,22**	**10,94**	5	27
BAR,CAFFE',PASTICCERIA	**4,22**	**10,94**	5	27
SUPERMERCATO,PANE,MACELLERIA	**3,11**	**13,07**	3,68	32,35
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	**3,11**	**13,1**	3,68	32,33
ORTOFRUTTA,PESCHERIE.FIORI E PIANTE	**5,91**	**18,24**	7	45
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	**3,46**	**14,58**	4,1	35,97
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	**6,9**	**29,41**	8,24	72,55
DISCOTECHE,NIGHT CLUB,SALE SCOMMESSE	**2,42**	**10,21**	2,87	25,2

legge 28 febbraio 2008, n. 31. *Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*

- **il comma 658** ai sensi del quale "*... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visti ,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

  "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);

  "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

  "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...",* e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...",* in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 ammonta complessivamente ad € 2.350.408,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il verbale acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5771 in data 14/03/2022, il Revisore dei Conti ,ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni"* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...",* quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL *del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario*

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...", l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Locri è complessivamente pari a 36,25 € cent/Kg .

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e che lo scostamento è determinato da maggiori costi gestionali.

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**All. A**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato revisore, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di €2.350.408,00, così ripartiti:
COSTI FISSI € 922.188,00
COSTI VARIABILI € 1.428.220,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";*

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
- ai sensi dell'art. 4.2 il <u>totale delle entrate tariffarie per l'anno</u> **2023** non eccede quello relativo all'anno **2022**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione **2023/2022** è pari a 1.60%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,70%;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti inoltre:
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";
- *La conferenza stato città ed autonomie locali del 18/04/2023 con la quale è stata approvata la proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni dal 30/04/2023 al 31/05/2023;*

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il parere del revisore dei conti verbale n. 2 del 11/02/2023 , parere sulla proposta di "*Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2023 - Approvazione*",

***Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente deliberazione dal Responsabile del Settore 4 , parere per come riportato sul retro del presente atto;*

***Acquisito il** parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.- bis del decreto legislativo n.267/2000;*

Con la seguente votazione
presenti 11 – votanti 11 favorevoli 8 astenuti 3 (Fiato – Capogreco - Sorbara) contrari 0.

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90, costituendone motivazione.
2. **di approvare per l'anno 2023,** visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dal Revisore dei Conti , le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. **di quantificare** in € 2.350.408,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario ;
4. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL Consiglio Comunale

Con la seguente votazione
presenti 11 – votanti 11 favorevoli 8 astenuti 3 (Fiato – Capogreco - Sorbara) contrari 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del dlgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto **Avv. Domenico Maio**

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000) **IL FUNZIONARIO** **Responsabile del Servizio** Fto **Dott.ssa Lauretana Scarfò**	**PARERE FAVOREVOLE** In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) **IL FUNZIONARIO** **Responsabile del Servizio di Ragioneria** Fto **Dott.ssa Lauretana Scarfò**

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 03 MAG. 2023 **vi rimarrà per 15 giorni consecutivi**

Data 03 MAG. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott.ssa Caterina Giroldini**

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- [x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
- [ ] perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data 03 MAG. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 03 MAG. 2023

CITTA' DI LOCRI
CITTA' METROPOLITANA REGGIO CALABRIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Giroldini